

Ordinanza
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
sugli investimenti collettivi di capitale
(Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICol-FINMA)¹

del 21 dicembre 2006 (Stato 1° gennaio 2009)

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),²

visti gli articoli 55 capoverso 3, 56 capoverso 3, 71 capoverso 2, 91 e 128 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006³ sugli investimenti collettivi (LICol),⁴

ordina:

Titolo 1: Tecniche d’investimento e derivati

Capitolo 1: Fondi in valori mobiliari

Sezione 1: Prestito di valori mobiliari («securities lending»)

(art. 55 cpv. 1 lett. a LICol e art. 76 dell’O del 22 nov. 2006⁵ sugli investimenti collettivi, OICol)

Art. 1 Definizione

Ai sensi della presente sezione, per prestito di valori mobiliari s’intende l’atto giuridico con il quale una direzione di fondi (direzione) o una società di investimento a capitale variabile (SICAV) trasferisce temporaneamente la proprietà di valori mobiliari a un mutuatario e quest’ultimo si obbliga a restituire al mutuante, alla scadenza, valori mobiliari identici per genere, quantità e qualità nonché a trasferirgli i redditi maturati durante il prestito e a versargli un compenso.

Art. 2 Principi

¹ Riservate le prescrizioni della presente sezione, la direzione o la SICAV può prestare valori mobiliari a un mutuatario a proprio nome e per proprio conto («principal») o dare il mandato a un intermediario di mettere a disposizione di un mutuatario

RU 2007 301

¹ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

² Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

³ RS 951.31

⁴ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

⁵ RS 951.311

rio i valori mobiliari, sia per rappresentanza indiretta («agent»), sia per rappresentanza diretta («finder»).

² La direzione o la SICAV stipula con ogni mutuatario, rispettivamente con ogni intermediario un contratto quadro standardizzato di prestito di valori mobiliari.

³ La direzione o la SICAV disciplina in una direttiva interna il prestito di valori mobiliari. Essa deve essere aggiornata almeno una volta l'anno.

Art. 3 Mutuatari e intermediari ammessi

¹ La direzione o la SICAV effettua le operazioni di prestito unicamente con mutuatari, rispettivamente intermediari di prim'ordine specializzati in questo tipo di operazioni, come banche, broker e assicurazioni, nonché organizzazioni di clearing di valori mobiliari riconosciuti che garantiscono un'esecuzione ineccepibile dei prestiti di valori mobiliari.

² La direzione o la SICAV deve ottenere il consenso scritto della banca depositaria qualora quest'ultima non partecipa né in qualità di mutuatario, né di intermediario, al prestito di valori mobiliari. La banca depositaria può rifiutare il proprio consenso unicamente nel caso in cui non è garantito ch'essa possa adempiere ai suoi obblighi legali e contrattuali di trattamento, di deposito, d'informazione e di controllo.

Art. 4 Valori mobiliari che possono essere oggetto di prestito

¹ La direzione o la SICAV può dare in prestito ogni genere di valori mobiliari che sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico.

² Se sono stati assunti valori mobiliari nel contesto di operazioni di pensione, essa non può darli in prestito.

Art. 5 Condizioni e termini di disdetta

¹ Ogni singola operazione e il contratto quadro standardizzato di prestito di valori mobiliari devono poter essere disdetti in ogni momento.

² Se un termine di disdetta è stato convenuto, la sua durata non può superare i dieci giorni feriali bancari.

Art. 6 Volume e durata

¹ Se la direzione o la SICAV deve rispettare un termine di disdetta prima di poter di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari, essa non può prestare più del 50 per cento di ogni genere che può costituire oggetto di un prestito.

² Se invece il mutuatario, rispettivamente l'intermediario garantisce contrattualmente alla direzione o alla SICAV che, il giorno feriale stesso o quello successivo, essa potrà di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari prestati, essa potrà dare in prestito la totalità di ogni genere che può essere oggetto di un prestito.

Art. 7 Contenuto minimo del contratto quadro standardizzato

¹ Il contratto quadro standardizzato deve essere conforme agli standard internazionali in vigore.

² Nel contratto quadro standardizzato vanno indicati i fondi in valori mobiliari dei quali i valori mobiliari possono essere in linea di principio dati in prestito come pure i valori mobiliari che sono esclusi dal prestito.

³ Nel contratto quadro standardizzato la direzione o la SICAV convengono con il mutuatario o con l'intermediario che:

- a. a garanzia del diritto di restituzione, egli deve dare in pegno o cedere in proprietà garanzie a favore della direzione o della SICAV delle garanzie secondo l'articolo 8;
- b. il valore delle garanzie deve corrispondere in ogni momento ad almeno il 105 per cento del valore venale dei valori mobiliari prestati o al 102 per cento quando le garanzie sono costituite da:
 1. liquidità, o
 2. valori mobiliari a interesse fisso o variabile cui un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA⁶ ha attribuito un rating attuale sul lungo termine di almeno «AAA», «Aaa» o equivalente;
- c. egli risponde nei confronti della direzione o della SICAV:
 1. del pagamento puntuale e integrale dei redditi venuti a scadenza durante il prestito,
 2. dell'esercizio di altri diritti patrimoniali quali i diritti di conversione e sottoscrizione, e
 3. della restituzione, conformemente al contratto, di un numero uguale di valori mobiliari per genere e qualità;
- d. la ripartizione dei valori mobiliari disponibili per il prestito sarà fissata secondo dei criteri oggettivi ed equi tra i mutuatari;
- e. il rischio di compensazione dei valori mobiliari prestati con crediti del mutuatario, rispettivamente dell'intermediario è escluso.

Art. 8 Garanzie

¹ Come garanzie sono ammesse:

- a. le liquidità;
- b. gli investimenti collettivi che investono esclusivamente in liquidità o in strumenti del mercato monetario e dispongono di un rating attuale sul lungo termine di almeno «AAA», «Aaa» o equivalente di un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA;

⁶ Nuova espressione giusta il n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

- c. i valori mobiliari a interesse fisso o variabile della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- d. i valori mobiliari a interesse fisso o variabile cui un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA ha attribuito un rating attuale sul lungo termine di almeno «A-», «A3» o equivalente;
- e. lettere di credito irrevocabili (letters of credit) di banche terze, cui un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA ha attribuito un rating attuale sul lungo termine di almeno «A-», «A3» o equivalente;
- f. le azioni, negoziate in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico in Svizzera, in uno Stato membro dell'Unione europea, in uno Stato parte all'accordo sullo Spazio economico europeo o negli Stati Uniti d'America (USA), emesse da società che figurano in un indice rappresentativo di valori ad alta capitalizzazione.

² Qualora il rating di un emittente, rispettivamente di valori mobiliari trasferiti come garanzia, di un gestore o di una banca terza scende al di sotto del rating minimo necessario, nuove garanzie che adempiono i requisiti prescritti devono essere fornite entro un termine ragionevole, tutelando gli interessi degli investitori.

³ Le azioni possono essere accettate in garanzia unicamente se possono essere valutate giornalmente o hanno una liquidità elevata. Esse possono essere accettate unicamente al valore venale ridotto di un margine di sicurezza. Tale margine deve essere adattato alla volatilità dell'azione ed essere pari ad almeno il 15 per cento.

⁴ La direzione o la SICAV non può dare in prestito, costituire a sua volta in pegno, o vendere nell'ambito di operazioni di pensione, né utilizzare come copertura degli impegni derivanti dall'utilizzo di strumenti finanziari derivati le garanzie che sono state date in pegno o cedute in proprietà o che le sono state cedute in proprietà.

⁵ La direzione o la SICAV deve essere in grado di attribuire le eventuali pretese, rimaste scoperte dopo la realizzazione delle garanzie, ai fondi in valori mobiliari i cui valori mobiliari sono stati oggetto delle corrispondenti operazioni di prestito.

Art. 9 Obblighi particolari della banca depositaria

Per l'esecuzione dei prestiti di valori mobiliari, la banca depositaria deve adempiere i seguenti obblighi:

- a. informare regolarmente la direzione o la SICAV sulle operazioni di prestito effettuate;
- b. calcolare almeno una volta al mese le commissioni scadute;
- c. provvedere a garantire un'esecuzione sicura e conforme al contratto dei prestiti di valori mobiliari e verificare in particolare il rispetto delle esigenze concernenti le garanzie;
- d. compiere anche durante le operazioni di prestito di valori mobiliari gli atti di amministrazione che le incombono sulla base del regolamento deposito e esercitare tutti i diritti collegati ai valori mobiliari dati in prestito nella

misura in cui non sono stati ceduti conformemente al contratto quadro standardizzato.

Art. 10 Inventario, conto patrimoniale, rispettivamente bilancio, computo sulle limitazioni d'investimento

¹ I valori mobiliari dati in prestito devono essere tenuti nell'inventario del patrimonio del fondo in valori mobiliari con l'indicazione «prestati» e anche inclusi nel conto patrimoniale, rispettivamente nel bilancio.

² I valori mobiliari dati in prestito devono sempre essere presi in considerazione ai fini dell'osservanza delle limitazioni d'investimento legali e regolamentari.

Sezione 2: Pensione di valori mobiliari («repo, reverse repo»)

(art. 55 cpv. 1 lett. b LICol e art. 76 OICol⁷)

Art. 11 Definizioni

Ai sensi della presente sezione s'intende per:

- a. le operazioni di pensione: repo o sale and repurchase agreement nonché reverse repo o reverse sale and repurchase agreement;
- b. repo: il negozio giuridico con il quale una parte (il cedente) trasferisce contro pagamento la proprietà di valori mobiliari a un'altra parte (cessionario) e quest'ultima si obbliga di riconsegnare al cedente, alla scadenza, valori mobiliari identici per genere, quantità e qualità nonché a trasferirgli i redditi maturati durante la durata dell'operazione di pensione;
- c. reverse repo: repo nell'ottica del cessionario;
- d. interesse repo: la differenza tra il prezzo di vendita e quello d'acquisto dei valori mobiliari.

Art. 12 Principi

¹ Fatte salve le disposizioni della presente sezione, la direzione o la SICAV può concludere, a proprio nome e per proprio conto, delle operazioni di pensione con una controparte («principal») o dare il mandato a un intermediario di eseguire operazioni di pensione con una controparte, sia a titolo fiduciario in quanto rappresentante indiretto («agent»), sia in quanto rappresentante diretto («finder»).

² La direzione o la SICAV conclude con ogni controparte, rispettivamente intermediario un contratto quadro relativo alle operazioni di pensione.

³ La direzione o la SICAV disciplina in una direttiva interna le operazioni di pensione. Tale direttiva deve essere aggiornata almeno una volta l'anno.

Art. 13 Controparti o intermediari ammessi

¹ La direzione o la SICAV effettua operazioni di pensione unicamente con controparti o intermediari di prim'ordine specializzati in questo tipo di operazioni, rispettivamente banche, broker e assicurazioni, nonché organizzazioni di clearing di valori mobiliari riconosciuti che garantiscono un'esecuzione ineccepibile delle operazioni di pensione.

² La direzione o la SICAV deve ottenere il consenso scritto della banca depositaria quando quest'ultima non partecipa alle operazioni di pensione né in quanto controparte né in quanto intermediario. La banca depositaria può rifiutare il proprio consenso unicamente nel caso in cui non è garantito ch'essa possa adempiere ai suoi obblighi legali e contrattuali di regolamento, di deposito, d'informazione e di controllo.

Art. 14 Valori mobiliari che possono essere oggetto di repo

¹ La direzione o la SICAV può mettere in pensione tutti i generi di valori mobiliari negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico.

² Se sono stati assunti valori mobiliari nel contesto di operazioni di pensione, essa non può utilizzarli per repo.

Art. 15 Ammissibilità di reverse repo

¹ La direzione o la SICAV può prendere in pensione unicamente i seguenti valori mobiliari:

- a. i valori mobiliari a interesse fisso o variabile della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- b. i valori mobiliari a interesse fisso o variabile cui un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA ha attribuito un rating attuale a lungo termine di almeno «A-», «A3» o equivalente.

² Qualora il rating di un emittente, rispettivamente dei valori mobiliari acquistati o di un garante scende al di sotto del rating minimo richiesto, l'operazione di pensione deve essere disdetta entro un termine adeguato salvaguardando gli interessi degli investitori.

³ La direzione o la SICAV non può prestare, vendere, né utilizzare a copertura di impegni che risultano da strumenti finanziari derivati i valori mobiliari che ha preso in pensione.

Art. 16 Condizioni e termini di disdetta

¹ Ogni singola operazione e il contratto quadro standardizzato relativo alle operazioni di pensione devono poter essere disdetti in ogni momento.

² Se un termine di disdetta è stato convenuto, la sua durata non può superare i dieci giorni feriali bancari.

Art. 17 Volume e durata del repo

¹ Se la direzione o la SICAV devono rispettare un termine di disdetta prima di poter di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari messi in pensione, essa non può mettere in pensione più del 50 per cento di ogni genere che può essere oggetto di operazioni di pensione.

² Se invece la controparte, rispettivamente l'intermediario garantisce contrattualmente alla direzione o alla SICAV che, il giorno bancario feriale stesso o quello successivo, essa potrà di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari messi in pensione, essa può mettere in pensione la totalità di ogni genere che può oggetto di una messa in pensione.

Art. 18 Garanzia dei crediti in denaro e in titoli

¹ A garanzia dei crediti in denaro e in titoli connessi a operazioni di pensione, i crediti e gli impegni devono essere valutati quotidianamente al corso di mercato attuale e la differenza va compensata giornalmente (mark-to-market) tenendo conto degli interessi decorsi e dei redditi conseguiti spettanti al cedente.

² La compensazione deve essere effettuata in denaro o in valori mobiliari. I valori mobiliari devono essere comparabili per genere e qualità a quelli utilizzati nell'operazione di pensione.

Art. 19 Contenuto minimo del contratto quadro standardizzato

¹ Il contratto quadro standardizzato deve essere conforme agli standard internazionali in vigore.

² Il contratto quadro standardizzato deve menzionare i fondi in valori mobiliari per i quali possono, in linea di principio, essere concluse operazioni di pensione nonché i valori mobiliari esclusi dalle operazioni di pensione.

³ Nel contratto quadro standardizzato, la direzione o la SICAV conviene con la controparte o con l'intermediario che:

- a. il cessionario è responsabile nei confronti del cedente:
 1. del pagamento puntuale e integrale dei redditi maturati durante il periodo della pensione nonché delle prestazioni di compensazione da versare secondo l'articolo 18,
 2. dell'esercizio di altri diritti patrimoniali, come i diritti di conversione e di sottoscrizione, e
 3. della restituzione, conformemente al contratto, di altrettanti valori mobiliari identici per genere, per qualità e per quantità.
- b. il cedente è responsabile nei confronti del cessionario:
 1. del pagamento puntuale e integrale delle prestazioni di compensazione da versare secondo l'articolo 18 durante il periodo di pensione, e
 2. del riacquisto conforme al contratto dei valori mobiliari dati in pensione.

- c. è escluso il rischio di compensazione dei crediti in denaro e in titoli derivanti da operazioni di pensione con crediti della controparte, rispettivamente dell'intermediario.

Art. 20 Obblighi particolari della banca depositaria

Nell'espletamento delle operazioni di pensione, la banca depositaria deve adempiere ai seguenti obblighi particolari:

- a. provvedere all'esecuzione sicura e conforme al contratto dell'operazione di pensione;
- b. provvedere alla compensazione giornaliera in denaro o in valori mobiliari delle variazioni del valore dei valori mobiliari utilizzati nell'operazione di pensione (mark-to-market);
- c. compiere, anche durante le operazioni di pensione, gli atti di amministrazione previsti dal regolamento di deposito ed esercitare tutti i diritti collegati ai valori mobiliari utilizzati per l'operazione di pensione nella misura in cui non sono stati ceduti conformemente al contratto quadro standardizzato.

Art. 21 Repo quali assunzione di credito

¹ La conclusione di repo equivale per i fondi in valori mobiliari a un'assunzione di credito ai sensi dell'articolo 77 capoverso 2 OICol⁸.

² Gli impegni in denaro derivanti da repo come pure eventuali altri crediti assunti devono ottemperare insieme alle limitazioni giuridiche e regolamentari in materia di assunzione di crediti.

³ Se la direzione o la SICAV utilizza i fondi ottenuti nell'ambito della conclusione di un'operazione repo per l'acquisto di valori mobiliari dello stesso genere, della stessa qualità, solvibilità e durata nel contesto della conclusione di un reverse repo, ciò non costituisce un'assunzione di credito.

Art. 22 Delimitazione dei reverse repo rispetto alla concessione di crediti

¹ La conclusione di reverse repo non è considerata concessione di credito ai sensi dell'articolo 77 capoverso 1 OICol⁹.

² I crediti in denaro derivanti dalla conclusione di reverse repo sono considerati delle liquidità ai sensi dell'articolo 75 OICol.

Art. 23 Computo sulle limitazioni d'investimento

¹ I valori mobiliari venduti mediante repo devono continuare a essere presi in considerazione ai fini dell'osservanza delle limitazioni d'investimento legali e regolamentari.

⁸ RS 951.311

⁹ RS 951.311

² I crediti in denaro acquisiti mediante reverse repo devono essere presi in considerazione ai fini dell'osservanza delle limitazioni d'investimento legali e regolamentari.

Art. 24 Inventario, conto patrimoniale, rispettivamente bilancio e conto economico

¹ I valori mobiliari venduti mediante repo devono essere tenuti nell'inventario del patrimonio del fondo in valori mobiliari con l'indicazione «messi in pensione» e inclusi nel conto patrimoniale, rispettivamente nel bilancio.

² Gli impegni in denaro derivanti da repo devono figurare nel conto patrimoniale, rispettivamente nel bilancio sotto la posta «Impegni da operazioni di pensione» al valore calcolato al momento della loro valutazione, partendo dal presupposto di uno sviluppo lineare del loro valore.

³ Per i repo, l'interesse repo deve essere contabilizzato negli «Interessi passivi» del conto economico.

⁴ I valori mobiliari acquistati nell'ambito di reverse repo non sono da includere nell'inventario del fondo in valori mobiliari, né nel conto patrimoniale, rispettivamente nel bilancio.

⁵ I crediti in denaro derivanti da reverse repo devono figurare nel conto patrimoniale, rispettivamente nel bilancio sotto la posta «Crediti da operazioni di pensione» al valore calcolato al momento della valutazione, partendo dal presupposto di uno sviluppo lineare del loro valore.

⁶ Per le operazioni di reverse repo, l'interesse repo deve essere contabilizzato nei «Redditi da reverse repo» del conto economico.

Sezione 3: Strumenti finanziari derivati

(art. 56 cpv. 3 LICol e art. 72 OICol¹⁰)

Art. 25 Definizioni

¹ Sono considerati strumenti finanziari derivati (derivati) ai sensi dell'articolo 56 LICol, gli strumenti il cui valore dipende da investimenti ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettere a–d OICol¹¹ o da indici finanziari, da tassi d'interesse, di crediti, da tassi di cambio o da valute.

² I derivati possono essere configurati come:

- a. lineari o non lineari;
- b. simmetrici o asimmetrici;
- c. standardizzati o non standardizzati (su misura);
- d. cartevalori (warrant) o diritti valori;

¹⁰ RS 951.311

¹¹ RS 951.311

³ Possono essere negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico o conclusi OTC (over-the-counter).

⁴ Ai fini della presente sezione si intende per:

- a. valore base: investimento, indice finanziario, tasso d'interesse, credito, tasso di cambio o valuta dal quale discende il derivato;
- b. delta: variazione del prezzo di un'opzione a fronte della variazione di un'unità del valore base (sensitività);
- c. forma basilare di derivato:
 1. option call o put il cui valore alla scadenza dipende linearmente dalla differenza positiva o negativa tra il valore venale del sottostante e il prezzo di esercizio e che è nulla se la differenza è di segno opposto,
 2. credit default swap (CDS),
 3. swap i cui pagamenti dipendono linearmente e in modo «non-path dependent» dal valore del sottostante o da un importo assoluto,
 4. contratto a termine (future o forward) il cui valore dipende linearmente dal valore del sottostante;
- d. aumentanti l'impegno: impegno in derivati che per effetto economico è comparabile all'acquisto di un valore di base (p. es. acquisto di un'opzione call, acquisto di un future, vendita di un'opzione put, scambio del pagamento dell'interesse variabile contro il pagamento dell'interesse fisso o la conclusione di un credit default swap in qualità di garante);
- e. riducenti l'impegno: impegno in derivati che per effetto economico è comparabile alla vendita di un valore base (p. es. vendita di un'opzione call, vendita di un future, acquisto di un'opzione put, scambio del pagamento dell'interesse fisso contro il pagamento dell'interesse variabile o la conclusione di un credit default swap in qualità di destinatario della garanzia);
- f. derivati esotici: derivati il cui funzionamento non è comparabile a un derivato in senso stretto né a una combinazione di forme basilari di derivati (p. es. option path dependent, opzione a più fattori o opzione con contratto modificabile);
- g. forward: operazione a termine non standardizzata, conclusa fuori borsa (OTC), le cui fluttuazioni di prezzo sono compensate solamente al momento del pareggio, rispettivamente della scadenza;
- h. future: operazione a termine standardizzata, negoziata in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico, il cui valore di mercato come pure le sue fluttuazioni sono determinati giornalmente (mark-to-market);
- i. gamma: variazione del delta di un'opzione relativa alla variazione del prezzo del sottostante di una unità;
- j. valore contrattuale:
 1. per uno swap, il prodotto del valore nominale del sottostante e del moltiplicatore,

2. per tutti gli altri derivati, il prodotto del valore venale del sottostante e del moltiplicatore;
- k. derivato creditizio: accordo mediante il quale una parte (destinatario della protezione) trasferisce il rischio di credito a una controparte (garante);
- l. moltiplicatore: numero del sottostante contenuti in un contratto di derivati (entità del contratto);
- m. OTC (over-the-counter): operazioni fuori borsa o al di fuori di un altro mercato regolamentato aperto al pubblico;
- n. path dependent: dipendenza del derivato dal corso globale del sottostante (path) nel periodo di validità del derivato (p. es. lookback-option);
- o. swap: accordo sullo scambio di pagamenti a scadenze future determinate o in caso del sopraggiungere di un evento. L'importo dei singoli pagamenti è concordato in modo definitivo o dipende dal valore rispettivo di uno o più sottostanti (variabile);
- p. liquidità sintetica: sottostanti il cui rischi di mercato e il rischio potenziale di credito sono coperti da derivati simmetrici;
- q. vega: variazione del prezzo di un'opzione relativa alla variazione della volatilità di una unità (sensibilità);
- r. derivati su tassi d'interesse: derivati su un'obbligazione, su un tasso d'interesse o un indice sui tassi, ecc.

Art. 26 Principi

¹ I derivati devono essere utilizzati allo scopo di una gestione efficace del patrimonio di un fondo in valori mobiliari.

² L'utilizzo di derivati è ammesso unicamente se:

- a. gli effetti economici del derivato, anche in presenza di situazioni/circostanze di mercato straordinarie, non comportano una modifica degli obiettivi d'investimento descritti nel regolamento, prospetto e prospetto semplificato, rispettivamente una modifica delle caratteristiche d'investimento del fondo in valori mobiliari; e
- b. i valori base sottostanti ai derivati sono ammessi come investimento a norma di regolamento del fondo in valori mobiliari.

³ Per un fondo in valori mobiliari, la somma degli impegni in derivati non può essere superiore a 100 per cento del proprio patrimonio netto e l'importo globale degli impegni non può superare 200 per cento del patrimonio netto. Tenuto conto della possibilità per un fondo in valori mobiliari di ricorrere temporaneamente a dei crediti sino a 10 per cento del patrimonio netto, l'importo globale degli impegni non può superare 210 per cento del patrimonio netto.

⁴ La direzione o la SICAV si assicura che può soddisfare in ogni momento gli obblighi di pagamento e consegna contratti con i derivati.

Art. 27 Condizioni per l'utilizzo di derivati

¹ La direzione o la SICAV e i loro mandatari possono utilizzare i derivati unicamente se:

- a. dispongono di un'organizzazione adeguata;
- b. dispongono di un controllo dei rischi e di una gestione dei rischi adeguata;
- c. le persone incaricate dell'esecuzione e della sorveglianza sono qualificate e possono comprendere e verificare in ogni tempo il funzionamento dei derivati utilizzati; e
- d. dispongono, in particolare per il controllo dei rischi, la gestione dei rischi e per la valutazione dei mezzi tecnici atti a garantire un utilizzo regolare.

² La direzione o la SICAV fissa in una direttiva interna le norme per l'utilizzo dei derivati. Tale direttiva dovrà essere aggiornata almeno una volta l'anno.

³ La direttiva interna regola i punti seguenti:

- a. organizzazione:
 1. l'organizzazione strutturale e funzionale,
 2. il sistema di controllo interno (SCI) ivi compresa la conformità (compliance),
 3. l'istruzione, la sorveglianza e il controllo dei mandatari,
 4. le procedure d'approvazione della direttiva;
- b. controllo dei rischi e gestione dei rischi:
 1. il calcolo e la sorveglianza (controllo) come pure la condotta dei rischi (gestione),
 2. le competenze e i limiti,
 3. la procedura di calcolo dei rischi e le simulazioni di crisi,
 4. il metodo di verifica dei modelli di calcolo dei rischi (in particolare la VaR),
 5. la procedura circa le competenze nel caso di superamento dei limiti e di risultati insufficienti dei test di verifica,
 6. la composizione del portafoglio comparativo come pure le sue modifiche;
- c. politica dei rischi:
 1. i derivati che possono essere utilizzati,
 2. le esigenze relative alle controparti,
 3. le esigenze relative alla liquidità dei mercati,
 4. le esigenze relative alla rappresentatività e alla correlazione se:
 - si utilizzano dei prodotti su indici,
 - si compensano posizioni opposte, e
 - se si coprono degli impegni di consegna fisica con altri investimenti;

- d. esecuzione e valutazione:
1. la documentazione delle operazioni,
 2. i modelli di valutazione da utilizzare,
 3. i dati e fonti di dati da utilizzare.

Art. 28 Fondi multicomparto, prodotti strutturati e warrants

¹ Le disposizioni della presente sezione si applicano ai fondi in valori mobiliari individuali o a ogni comparto, nel caso di un fondo multicomparto.

² In presenza di un prodotto strutturato, i relativi sottostanti e emittenti devono essere presi in considerazione del quadro del rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari in materia di ripartizione dei rischi.

³ Se un prodotto strutturato contiene una o più componenti derivate, esse devono essere trattata secondo le disposizioni della presente sezione e documentate in modo comprensibile.

⁴ I warrants devono essere trattati come dei derivati ai sensi delle disposizioni della presente sezione. L'opzione facente parte di un prestito a opzione deve essere considerata come un warrant.

Art. 29 Derivati creditizi

¹ Un derivato creditizio ad aumento dell'impegno non è considerato una fideiussione ai sensi dell'articolo 77 capoverso 1 lettera a OICol¹².

² Il debitore di riferimento di un derivato creditizio deve avere in essere dei titoli di partecipazione o diritti di credito o dei diritti valori che sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico.

Art. 30 Derivati esotici

¹ La direzione o la SICAV può utilizzare un derivato esotico unicamente se:

- a. può calcolare il delta minimo e massimo sulla totalità dei prezzi dei valori base; e
- b. conosce il funzionamento e i fattori che influenzano la formazione del suo prezzo.

² Per i fondi in valori mobiliari semplici ai quali si applica l'approccio Commitment II, i derivati esotici devono essere ponderati, per la conversione nel rispettivo equivalente sottostante conformemente all'articolo 38 capoverso 1, con il suo delta più elevato possibile (valore assoluto). Inoltre deve essere coperto come segue:

- a. con delta massimo positivo, il derivato esotico deve essere ponderato con il delta massimo ed essere costantemente coperto da dei mezzi prossimi a liquidità ai sensi dell'articolo 37 capoverso 5;

- b. con delta minimo negativo, il derivato esotico deve essere ponderato con il delta minimo e essere costantemente coperto da corrispondenti valori base.

³ Per i fondi in valori mobiliari complessi, il modello di calcolo dei rischi deve essere in grado di riprodurre il derivato esotico conformemente al suo rischio.

⁴ Se il delta massimo del derivato esotico è positivo, il derivato esotico deve essere ponderato, rispettando i limiti massimi legali e regolamentari (art. 48 cpv. 1), con questo delta massimo. Se il delta minimo del derivato esotico è negativo, il derivato esotico deve essere ponderato rispettando i limiti minimi regolamentari (art. 48 cpv. 2), con questo delta minimo.

Art. 31 Conclusioni del contratto

¹ La direzione o la SICAV conclude delle operazioni con derivati che sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico.

² Le operazioni fuori borsa OTC sono autorizzate se le condizioni degli articoli 32 e 33 sono soddisfatte.

Art. 32 Operazioni fuori borsa (OTC)

¹ Le operazioni fuori borsa OTC possono essere concluse unicamente sulla base di un contratto quadro standardizzato che soddisfa agli standard internazionali vigenti.

² La controparte deve:

- a. essere un intermediario finanziario soggetto a vigilanza e specializzato in questo genere d'operazioni;
- b. garantire un'esecuzione ineccepibile dell'operazione e
- c. adempiere i requisiti di solvibilità di cui all'articolo 33 capoverso 1.

³ Un derivato fuori borsa (OTC) deve poter essere valutato quotidianamente in modo affidabile e comprensibile e deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con un'operazione di compensazione in ogni momento e al valore venale.

⁴ Se per un derivato concluso fuori borsa (OTC) non è disponibile un prezzo di mercato:

- a. il prezzo deve essere verificato in ogni momento partendo dal valore venale dei valori base, applicando modelli di valutazione adeguati e riconosciuti dalla prassi;
- b. prima della conclusione di un contratto, delle offerte concrete devono essere raccolte da almeno due controparti che possono essere considerati e deve essere stata accettata l'offerta la più vantaggiosa dal punto di vista del prezzo, della solvibilità, della ripartizione dei rischi e della prestazione di servizi; e
- c. la conclusione del contratto e la determinazione del prezzo devono essere documentate in modo comprensibile.

Art. 33 Solvibilità

¹ Per le operazioni fuori borsa (OTC), la controparte o il suo garante deve presentare il seguente rating minimo attuale attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA:

- a. per impegni fino ad un anno, il più elevato rating a breve termine («P1» o equivalente);
- b. per impegni superiori ad un anno, un rating a lungo termine di almeno «A-», «A3» o equivalente.

² Qualora il rating di una controparte o di un garante scenda al di sotto del minimo richiesto, le posizioni ancora aperte devono essere pareggiate entro un termine adeguato salvaguardando gli interessi degli investitori.

³ I requisiti di cui al capoverso 1 non sono applicabili alla banca depositaria del fondo in valori mobiliari.

Art. 34 Valutazione

¹ I derivati per i quali sono disponibili i prezzi attuali di mercato devono essere valutati agli ultimi corsi pagati sul mercato principale. I corsi devono provenire da una fonte esterna, indipendente dalla direzione o dalla SICAV e dei loro mandatari, specializzato in questo genere di operazioni.

² Se per i derivati non è disponibile alcun prezzo di mercato attuale, gli stessi vanno valutati ricorrendo a modelli di valutazione adeguati e riconosciuti dalla prassi sulla base del valore venale del sottostante dai quali tali derivati discendono. Le valutazioni devono essere documentate e devono poter essere verificate.

Art. 35 Controllo dei rischi

¹ Il controllo dei rischi consente alla direzione o alla SICAV di calcolare e di sorvegliare in modo adeguato il rischio di ogni posizione individuale del fondo in valori mobiliari come pure il rischio totale.

² Il controllo dei rischi deve essere separato funzionalmente dai servizi incaricati delle decisioni d'investimento.

Art. 36 Procedura di calcolo dei rischi

¹ Per i fondi in valori mobiliari semplici, la direzione o la SICAV applica gli approcci Commitment I o Commitment II.

² Per i fondi in valori mobiliari complessi, essa applica l'approccio per modello e effettua delle simulazioni di crisi. L'approvazione della FINMA è necessario.

³ La direzione o la SICAV armonizza le procedure di calcolo del rischio applicate in funzione degli obiettivi e della politica d'investimento come pure del profilo di rischi di ogni fondo in valori mobiliari.

Art. 37 Approccio Commitment I

¹ Per un fondo in valori mobiliari semplice che utilizza l'approccio Commitment I, è consentito unicamente l'utilizzo di derivati in senso stretto.

² I derivati a riduzione di impegno devono essere coperti in permanenza dai sottostanti corrispondenti. Se il delta è calcolato, può essere preso in considerazione per il calcolo dei sottostanti necessari. L'articolo 45 capoverso 3, è applicabile per analogia.

³ Una copertura mediante altri investimenti è permessa se il derivato a riduzione di impegno si fonda su un indice calcolato da un istituto esterno e indipendente. L'indice deve essere rappresentativo degli investimenti usati per copertura e deve esistere una correlazione adeguata tra l'indice e gli investimenti.

⁴ Gli equivalenti dei sottostanti ai sensi dell'articolo 38 capoverso 1, dei derivati ad aumento di impegno devono essere coperti in permanenza da mezzi prossimi alle liquidità.

⁵ Per mezzi prossimi alle liquidità si intendono:

- a. le liquidità ai sensi dell'articolo 75 OICo¹³;
- b. gli strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 74 OICo;
- c. gli investimenti coltetti che investono esclusivamente in liquidità o strumenti del mercato monetario;
- d. i titoli di credito e i diritti di credito la cui durata residua non supera i dodici mesi e il cui emittente o garante adempie i requisiti di solvibilità di cui all'articolo 33 capoverso 1;
- e. la liquidità sintetica;
- f. le linee di credito concesse al fondo in valori mobiliari, ma non utilizzate, nell'ambito dei limiti massimi legali e regolamentari;
- g. crediti circa l'imposta anticipata dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 38 Approccio Commitment II

¹ Le posizioni in derivati di un fondo in valori mobiliari semplice che ricorre all'approccio Commitment II devono essere convertite in equivalenti di sottostanti come segue:

- a. per i futures, i forwards e gli swaps, per il prodotto del numero di contratti e il valore del contratto;
- b. per le opzioni, il prodotto del numero di contratti, il valore del contratto e il delta. Se il delta non è calcolato, un delta di uno deve essere applicato.

² Le posizioni opposte in derivati dello stesso sottostante e in investimenti nello stesso sottostante possono essere compensati. Le posizioni opposte di diversi sotto-

¹³ RS 951.311

stanti possono essere compensate solo sei loro rischi, quali quelli di mercato, di credito e di cambio sono simili e altamente correlati.

³ Le opzioni call vendute come pure le opzioni put acquistate possono essere incluse nella compensazione solo se il loro delta è stato calcolato.

⁴ I derivati devono essere suddivisi nelle tre categorie di rischio, ossia il rischio di mercato, di credito e di cambio. Se un derivato comprende più categorie di rischio, esso deve essere imputato con il proprio equivalente di sottostante in ognuna di tali categorie di rischio.

⁵ Per ogni categoria di rischio, l'importo assoluto degli equivalenti dei sottostanti dei derivati di un fondo in valori mobiliare devono essere sommati. È riservata la compensazione reciproca ai sensi del capoverso 2. In nessuna delle tre categorie di rischio, la somma degli equivalenti dei sottostanti può superare il patrimonio netto del fondo di valori mobiliari.

⁶ L'insieme dei calcoli deve essere documentato in modo comprensibile.

Art. 39 Approccio per modelli
a. Principi del Value-at-Risk (VaR)

¹ Con l'approccio per modelli la direzione o la SICAV stima per il fondo in valori mobiliari complesso i rischi in quanto «Value-at-Risk».

² Il modello deve essere documentato in modo dettagliato. In particolare la documentazione deve contenere delle informazioni sulle specifiche del modello, di calcolo dei rischi, su il backtesting e le simulazioni di crisi.

³ La direzione o la SICAV verifica periodicamente, ma almeno annualmente, l'adeguatezza del modello. I risultati devono essere documentati in modo comprensibile.

⁴ La VAR di un fondo in valori mobiliari non deve in alcun momento superare il doppio della VAR di un portafoglio comparativo corrispondente a tale fondo in valori mobiliari.

Art. 40 b. Calcolo del Value-at-Risk

¹ La VAR può essere determinata per modelli «variance covariance», delle simulazioni storiche o delle simulazioni «Monte Carlo».

² VAR deve essere calcolata quotidianamente sulla base delle posizioni del giorno precedente. I parametri seguenti devono essere utilizzati:

- a. un intervallo di confidenza del 99 per cento;
- b. un periodo di detenzione di 20 giorni lavorativi.

³ Il periodo di osservazione per l'audit delle modifiche future, rispettivamente della volatilità dei fattori di rischio, ivi compresa la correlazione fra gli stessi, su quale il quale il calcolo della VAR si basa, deve essere almeno di un anno.

⁴ La VAR prende in considerazione il rischio di fluttuazione del tasso di interesse, il rischio di cambio, il rischio di corso delle azioni e il rischio materie prime. Inoltre vanno considerati:

- a. per le posizioni in opzioni, i rischi gamma e vega;
- b. per le azioni e gli strumenti di tasso, i rischi specifici nella forma di rischi residuali, di rischi di evento speciale e i rischi di inadempimento.

⁵ I calcoli devono essere documentati in modo comprensibile.

Art. 41 c. Portafoglio comparativo

¹ Il portafoglio comparativo corrispondente a un fondo in valori mobiliari e un patrimonio senza derivati.

² La composizione del portafoglio comparativo soddisfa le prescrizioni del regolamento, del prospetto e del prospetto semplificato del fondo in valori mobiliari in particolare per quanto concerne gli obiettivi di investimento, la politica di investimento e le limitazioni.

³ Essa va controllata periodicamente ma almeno trimestralmente. La composizione nonché le modificazioni devono essere documentate in modo comprensibile.

⁴ Se nel regolamento, o nel prospetto e nel prospetto semplificato è definito un parametro di riferimento (benchmark) quale un indice di azioni, esso può essere utilizzato per il calcolo della VAR. L'indice di riferimento deve essere:

- a. senza derivati;
- b. calcolato da un istituto esterno e indipendente; e
- c. rappresentativo degli obiettivi di investimento, della politica di investimento e delle limitazioni del fondo in investimento mobiliari.

⁵ Se in ragione degli obiettivi di investimento specifici e della politica di investimento di un fondo in valori mobiliari non è possibile costituire un portafoglio comparativo rappresentativo, il limite della VAR deve essere concordato con la FINMA. Tale limite va menzionato nel prospetto e nel prospetto semplificato.

Art. 42 d. Controllo del modello di calcolo del rischio

¹ Il modello di calcolo del rischio deve essere verificato in relazione alla qualità della prognosi. Inoltre, per un fondo in valori mobiliari complesso, le modifiche effettive del valore netto di inventario nel corso di una giornata di negoziazione devono essere paragonate quotidianamente con la VAR calcolata il medesimo giorno (backtesting).

² Il paragone deve essere documentato in modo comprensibile.

³ Il campione si compone di 250 osservazioni realizzate in precedenza.

⁴ Se il modello di calcolo dei rischi si dimostra impraticabile nel backtesting, la società di audit¹⁴ e la FINMA devono essere informate immediatamente.

⁵ Se più di sei eccezioni appaiono nel backtesting, l'idoneità del modello di calcolo deve essere verificata e la società di audit nonché la FINMA devono essere informate immediatamente.

⁶ Nel caso di inidoneità, la FINMA può esigere una regolarizzazione rapida delle insufficienze del modello e ordinare una limitazione supplementare del rischio.

Art. 43 e. Simulazione di crisi

¹ Per i fondi in valori mobiliari complessi, devono essere simulate periodicamente ma almeno una volta al mese delle circostanze di mercato straordinario (simulazioni di crisi).

² Tutti i fattori di rischio che possono influenzare in modo determinante il mantenimento del valore del fondo in valori mobiliari devono essere integrati nella simulazione di crisi. Un'attenzione particolare deve essere posta ai fattori di rischio che non sono presi in considerazione nel modello di calcolo dei rischi o lo sono in modo incompleto.

³ I risultati delle simulazioni di crisi effettuate devono essere documentati in modo comprensibile.

Art. 44 f. Deroghe e modifiche

¹ La FINMA può autorizzare deroghe alle prescrizioni degli articoli 39–43.

² Essa può autorizzare altri modelli di calcolo dei rischi se garantiscono una protezione adeguata.

³ Se sono previste delle modifiche del modello del calcolo dei rischi, del backtesting o delle simulazioni di crisi, esse vanno sottoposte preventivamente all' autorizzazione della FINMA.

Art. 45 Copertura dell'impegno di consegna fisica

¹ Se con un derivato, la direzione o la SICAV stipula un impegno di consegna fisica, il derivato deve essere coperto con il rispettivo sottostante.

² Una copertura di impegno di consegna fisica con altri investimenti è autorizzata se:

- a. i loro rischi, quali i rischi di mercato, di cambio e di tasso di interesse sono simili a quelli del sottostante da consegnare;
- b. gli investimenti e il sottostante sono altamente correlati e
- c. gli investimenti e i sottostanti sono altamente liquidi e a una richiesta di consegna possono essere acquistati o venduti in ogni momento.

¹⁴ Nuova espressione giusta il n. 11 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³ La direzione o la SICAV deve poter disporre in ogni tempo e senza restrizioni di tali sottostanti o investimenti.

⁴ I sottostanti possono essere utilizzati contemporaneamente come copertura per più posizioni in derivati se questi ultimi comportano un rischio di mercato, di credito o di cambio e se concernono gli stessi sottostanti.

Art. 46 Copertura dell'impegno di pagamento

¹ Se con un derivato la direzione o la SICAV stipula un impegno di pagamento, quest'ultimo deve essere coperto in permanenza con dei mezzi prossimi alle liquidità ai sensi dell'articolo 37 capoverso 5.

² Per i fondi in valori mobiliari che applicano l'approccio Commitment II o l'approccio per modelli, sono riconosciuti anche quali coperture:

- a. i titoli di credito e i diritti valori con durata residuale di oltre dodici mesi il cui emettente o garante soddisfa alle esigenze di solvibilità dell'articolo 33 capoverso 1;
- b. le azioni negoziate in borsa o in un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico.

³ La copertura ai sensi dell'articolo 2 deve potere in ogni momento e entro sette giorni lavorativi bancari essere trasformata in liquidità.

⁴ Le azioni possono essere prese in considerazione solo con un valore venale diminuito di un margine di sicurezza. Il margine di sicurezza deve prendere in considerazione la volatilità dell'azione e ammonta almeno al 15 per cento.

⁵ I mezzi prossimi alle liquidità e gli investimenti possono essere utilizzati contemporaneamente come copertura per più posizioni in derivati se questi ultimi comportano un rischio di mercato, di credito o di cambio e se concernono gli stessi sottostanti.

⁶ Se per un investimento un versamento supplementare giunge a scadenza, esso deve essere considerato un impegno di pagamento.

Art. 47 Prescrizioni generali di conteggio

¹ Nel quadro del rispetto delle restrizioni di investimento legali e regolamentari (limiti massimi e minimi) devono essere presi in considerazione:

- a. gli investimenti (compresi i derivati) ai sensi dell'articolo 70 OICol¹⁵;
- b. le liquidità ai sensi dell'articolo 75 OICol;
- c. i crediti nei confronti delle controparti risultanti da operazioni OTC.

² Sono riservate le deroghe per i fondi indicizzati ai sensi dell'articolo 82 OICol.

³ Se una restrizione di investimento è violata a causa della modifica del delta, in deroga all'articolo 67 capoverso 2 OICol, l'ordine legale deve essere ristabilito al

¹⁵ RS 951.311

più tardi entro tre giorni lavorativi bancari salvaguardando gli interessi degli investitori.

Art. 48 Conteggio dei derivati

¹ Ai fini dell'osservanza dei limiti massimi legali e regolamentari, in particolare delle prescrizioni sulla ripartizione del rischio, i derivati devono essere considerati come segue:

- a. per futures e forwards acquistati o la parte aumentante l'impegno degli swap: il prodotto del numero di contratti per il valore del contratto;
- b. per futures e forwards venduti o la parte diminuyente l'impegno degli swap: il prodotto del numero di contratti (negativo) per il valore del contratto;
- c. per le opzioni call acquistate: il prodotto del numero di contratti per il valore contrattuale e per il delta. Qualora non si calcoli il delta, si applica un valore delta di un'unità;
- d. le opzioni call vendute non vanno considerate;
- e. per le opzioni put acquistate: il prodotto del numero di contratti per il valore contrattuale e per il delta (negativo). Qualora non si calcoli il delta, esse non vanno considerate;
- f. per le opzioni put vendute: il prodotto del numero di contratti per il valore del contratto.

² Ai fini dell'osservanza dei limiti minimi regolamentari, i derivati devono essere considerati come segue:

- a. per i futures e i forwards acquistati o la parte ad aumento d'impegno degli swaps: il prodotto del numero di contratti per il valore del contratto;
- b. per i futures e i forwards venduti o la parte a riduzione d'impegno degli swaps: il prodotto del numero di contratti (negativo) per il valore del contratto;
- c. per le opzioni call acquistate: il prodotto del numero di contratti per il valore del contratto e del delta. Qualora non si calcoli il delta, esse non vanno considerate;
- d. per le opzioni call vendute: il prodotto del numero di contratti per il valore del contratto, diminuito di uno;
- e. per le opzioni put acquistate: per il prodotto del numero di contratti per il valore di contratto e del delta (negativo). Qualora non si calcoli il delta, si applica un delta di meno uno;
- f. le opzioni put vendute non vanno considerate.

³ Nell'ambito di una strategia di copertura tramite posizioni in derivati a riduzione d'impegno è consentito scendere temporaneamente al di sotto di un limite minimo, salvaguardando gli interessi degli investitori.

Art. 49 Conteggio dei crediti nei confronti delle controparti

¹ I crediti nei confronti delle controparti relativi a operazioni su derivati devono essere calcolati sulla base dei valori di rimpiazzo positivi attuali e di un margine di sicurezza del 5 per cento.

² I valori di rimpiazzo positivi e negativi (ivi compresi il margine di sicurezza) relativi a operazioni su derivati con la stessa controparte possono essere compensati se con tale controparte è stato stipulato un accordo di compensazione (contratto di netting) che adempie i presupposti dell'articolo 12f dell'ordinanza del 17 maggio 1972¹⁶ sulle banche.

³ I crediti relativi a operazioni su derivati con una centrale di compensazione di una borsa o di un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico non devono essere presi in considerazione se:

- a. tale centrale è sottoposta a sorveglianza adeguata, e
- b. i contratti e la copertura sono oggetto di una valutazione quotidiana al corso di mercato con una compensazione quotidiana dei margini.

Art. 50 Pubblicità

¹ Se l'utilizzo di derivati è autorizzata nell'ambito della gestione di un fondo in valori mobiliari, tali derivati devono essere descritti nel regolamento, nel prospetto e nel prospetto semplificato.

² Il prospetto e il prospetto semplificato indicano se i derivati sono utilizzati per attuare la strategia d'investimento o unicamente a copertura delle posizioni d'investimento. Il prospetto deve spiegare inoltre i possibili effetti del loro utilizzo sul profilo di rischi del fondo in valori mobiliari.

³ Deve essere precisato nel regolamento come pure nel prospetto e nel prospetto semplificato del fondo se si tratta di un fondo in valori mobiliari semplice o complesso e quale è la procedura di calcolo dei rischi applicata. La procedura di calcolo dei rischi deve essere descritta nel prospetto e nel prospetto semplificato.

⁴ Se un fondo in valori mobiliari può, per l'utilizzo di derivati, presentare un'elevata volatilità o un effetto leva elevato, detta caratteristica deve essere posta in rilievo nel prospetto e nel prospetto semplificato come pure nei documenti pubblicitari.

⁵ I rischi di controparte dei derivati devono essere menzionati nel prospetto e nel prospetto semplificato.

¹⁶ RS 952.02

Capitolo 2: Altri fondi in investimenti tradizionali

Art. 51

¹ Le prescrizioni per i fondi in valori mobiliari relative ai prestiti di valori mobiliari (art. 1 segg.), alle operazioni di pensione (art. 11 segg.) e ai derivati (art. 25 segg.) sono applicabili per analogia agli altri fondi in investimenti tradizionali.

² È fatto salvo l'articolo 100 OICol¹⁷.

³ La FINMA può concedere delle deroghe a tali prescrizioni (art. 101 OICol).

Titolo 2: Contabilità, valutazione, rendiconto e obbligo di pubblicazione

Capitolo 1: Contabilità

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 52 Principi (art. 87 e 91 LICol)

¹ Fintanto che la legge e la presente ordinanza non dispongono altrimenti, si applicano:

- a. le disposizioni sulla contabilità commerciale (art. 957–963 del Codice delle obbligazioni¹⁸, CO);
- b. i principi di un regolare rendiconto (art. 662a CO).

² La contabilità deve essere allestita conformemente alle esigenze legali per i rapporti annuali e semestrali (art. 89 segg. LICol) e essere tenuta in modo che presenti un'immagine corrispondente alla reale situazione del patrimonio e dei risultati.

³ Le transazioni comprese le operazioni fuori bilancio, devono essere rilevate immediatamente dopo la conclusione del contratto.

⁴ Le transazioni devono essere registrate in modo che la società di audit e la FINMA possano ricostruirle e verificarle.

⁵ I valori base vincolati a operazioni su strumenti finanziari derivati o a delle operazioni di pensione devono essere distinti nell'inventario.

⁶ La contabilità deve tenere conto delle esigenze del diritto fiscale.

Art. 53 Unità di conto (art. 26 cpv. 3 lett. 1, 44 e 108 LICol)

¹ Una valuta estera può essere designata quale unità di conto:

- a. nel regolamento del fondo o dei suoi comparti;
- b. nel regolamento di investimento dei comparti della SICAV;

¹⁷ RS 951.311

¹⁸ RS 220

- c. nel contratto della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.

² La SICAV stabilisce inoltre nel proprio regolamento di investimento la valuta che è l'unità di conto del conto globale ai sensi dell'articolo 71 e la procedura di conversione.

Sezione 2: Investimenti collettivi aperti

Art. 54 Comparti e classi di quote (art. 92–94 LICol e art. 112–113 OICol19)

¹ Nel caso di investimenti collettivi di capitale multicompartimentali, le disposizioni del presente titolo si applicano a ogni comparto.

² I singoli comparti devono apparire separatamente nel rapporto annuale e semestrale.

³ L'esercizio dei comparti deve chiudersi alla stessa data.

⁴ Per le classi di quote, il valore netto di inventario deve essere indicato per ogni classe di quote.

Art. 55 Controllo delle quote e dei certificati (art. 11 e 73 cpv. 1 LICol)

¹ La banca depositaria registra l'emissione e il riscatto di quote comprese le frazioni. Al riguardo, essa rileva le informazioni seguenti:

- a. la data dell'emissione o del riscatto;
- b. il numero delle quote emesse o riscattate;
- c. il versamento lordo dell'investitore o il versamento netto all'investitore;
- d. le remunerazioni e le spese accessorie per l'emissione o il riscatto;
- e. la somma accreditata o addebitata all'investimento collettivo;
- f. il valore di inventario della quota.

² Se le quote sono nominative, l'identità dell'investitore deve essere registrata separatamente.

³ La banca depositaria registra separatamente le emissioni e il riscatto di certificati di quote.

Art. 56 Fondi immobiliari(art. 59 cpv. 1 lett. b e 83 LICol, art. 86 cpv. 3 lett. b e art. 93 OICo²⁰)

¹ I fondi immobiliari e le società immobiliari di loro proprietà devono chiudere l'esercizio contabile lo stesso giorno. La FINMA può accordare deroghe se l'allestimento di una contabilità consolidata è garantito.

² Le imposte relative alla eventuale liquidazione di un fondo immobiliare devono essere prese in considerazione nel calcolo del valore netto di inventario (imposte immobiliari e se del caso diritti di mutazione).

³ In una misura economicamente appropriata, gli ammortamenti su immobili, compresi gli accessori, possono essere addebitati al conto economico.

Capitolo 2: Valutazione**Sezione 1: Disposizioni comuni****Art. 57** Investimenti

(art. 88 e 89 cpv. 2 LICol)

La valutazione degli investimenti si basa sul valore di mercato (art. 88 LICol).

Art. 58 Private Equity

(art. 88 cpv. 2 e 108 LICol)

¹ La valutazione degli investimenti in Private Equity deve essere fatta conformemente a standard internazionali riconosciuti o a altri standard approvati dalla FINMA, sempreché la valutazione non sia regolata nella presente ordinanza.

² Gli standard applicati devono essere descritti dettagliatamente nel prospetto o nel regolamento.

³ Qualsiasi divergenza va pubblicata nel rapporto annuale.

Sezione 2: Investimenti collettivi aperti

(art. 88 cpv. 2 LICol)

Art. 59

¹ Gli attivi fissi materiali o immateriali degli azionisti investitori di una SICAV devono essere valutati al prezzo di acquisto o al costo di fabbricazione, dedotti gli ammortamenti economicamente necessari.

² I costi di costituzione e di organizzazione della SICAV possono essere portati all'attivo. Essi devono essere ammortizzati linearmente su un periodo di cinque anni.

³ I principi di valutazione degli attivi fissi materiali o immateriali devono essere pubblicati nella rubrica informazioni supplementari. Se sono modificati, devono inoltre essere forniti per informazione dei dati adattati per l'anno precedente.

⁴ Il patrimonio restante della SICAV è valutato conformemente agli articoli 57 e 58.

Sezione 3: Investimenti collettivi chiusi

Art. 60 Società in accomandita per investimenti di capitali
(art. 88 cpv. 2 e 108 LICol)

Per la valutazione, gli articoli 57 a 59 si applicano per analogia.

Art. 61 Società di investimento a capitale fisso (SICAF)
(art. 117 LICol)

¹ Nel quadro della chiusura individuale (art. 82 cpv. 1), la valutazione ha luogo secondo le disposizioni del diritto della società anonima. Inoltre, il valore venale degli investimenti deve essere indicato a titolo informativo.

² Nel quadro della chiusura consolidata (art. 82 cpv. 2), la valutazione deve essere fatta conformemente a standard internazionali riconosciuti.

Capitolo 3: Disposizioni comuni circa la presentazione dei conti

Art. 62 Principi
(art. 91 LICol)

¹ La presentazione dei conti deve essere effettuata secondo il principio della data di conclusione.

² Gli attivi e i passivi, rispettivamente i redditi e le uscite non possono, salvo prescrizioni particolari, essere compensati.

Art. 63 Private Equity
(art. 88 e 108 LICol)

¹ I metodi di valutazione applicati (art. 58) devono essere pubblicati nel rapporto annuale.

² Ogni divergenza dal regolamento, rispettivamente dal prospetto deve essere pubblicata nel rapporto annuale.

³ Se un investimento è contabilizzato al di sotto del suo valore d'acquisto, quest'ultimo deve essere pubblicato.

⁴ Per gli investimenti collettivi che possono investire più del 10 per cento del loro patrimonio in Private Equity, le informazioni minime seguenti devono apparire ed essere strutturate, per ogni investimento, secondo il tipo e lo stadio di sviluppo, se superano il 2 per cento del patrimonio dell'investimento collettivo:

- a. descrizione dell'investimento (ragione sociale, sede, scopo, capitale e partecipazione);
- b. descrizione delle attività e, se del caso, avanzamento dello sviluppo (Milestones);
- c. informazioni concernenti l'amministrazione e l'organo di gestione;
- d. tipo e stadio dello sviluppo (quali «Seed», «Early Stage», «Buyout»);
- e. entità degli impegni contratti (Commitments).

Art. 64 Filiali

(art. 90 cpv. 1 LICol e 68 OICol21)

¹ Se le filiali sono utilizzate per mettere in opera una politica di investimento, per la presentazione dei conti (quali il conto patrimoniale rispettivamente il bilancio e il conto economico, l'inventario, gli acquisti e le vendite) deve essere applicato un approccio trasparente ed economico.

² Le società devono essere consolidate secondo principi riconosciuti. A tal fine, la loro contabilità deve essere stabilita su base consolidata.

Capitolo 4: Presentazione dei conti di investimenti collettivi aperti**Sezione 1: Conto annuale****Art. 65** SICAV

(art. 36 cpv. 1 lett. b LICol e art. 68, 70, 86 e 99 OICol22)

¹ Il conto economico della SICAV si compone del conto economico di ogni comparto degli azionisti investitori nonché degli azionisti imprenditori e il conto globale della SICAV.

² Il conto economico del comparto degli azionisti investitori riporta gli investimenti ammessi ai sensi degli articoli 70, 86 e 99 OICol.

³ Il conto economico del comparto degli azionisti imprenditori riporta gli investimenti ammessi ai sensi del capoverso 2 nonché i beni mobiliari, immobiliari o immateriali indispensabili all'esercizio diretto dell'attività della SICAV, nonché delle spese di costituzione e d'organizzazione portate all'attivo (patrimonio aziendale).

⁴ Allo stesso modo, il conto economico del comparto degli azionisti imprenditori riporta gli impegni ammissibili. Sono ammissibili gli impegni a corto termine nonché coperti da ipoteche contratti nel contesto dell'esercizio diretto dell'attività aziendale della SICAV.

⁵ I conti annuali di uno o più comparti degli azionisti investitori scelti possono essere unicamente pubblicati con il conto globale della SICAV.

²¹ RS 951.311

²² RS 951.311

⁶ Il conto annuale fa parte del rapporto annuale che sostituisce il rapporto di gestione secondo il codice delle obbligazioni.

Art. 66 Struttura minima del conto patrimoniale, del bilancio e del conto economico
(art. 91 LICol)

I fondi di investimento e i comparti degli azionisti investitori, il conto patrimoniale, rispettivamente il bilancio e il conto economico devono essere pubblicati nel rapporto annuale e semestrale e devono contenere almeno le voci previste negli articoli 67–71.

Art. 67 Fondi in valori mobiliari
(art. 53–57 e 89 LICol e art. 70–85 OICol²³)

Il conto patrimoniale, rispettivamente il bilancio e il conto economico presentano almeno le seguenti voci:

1. Conto patrimoniale e bilancio

- 1.1 Averì in banca, compresi i piazzamenti fiduciari presso banche terze, suddividi in:
 - 1.1.1 Averì a vista
 - 1.1.2 Averì a termine
- 1.2 Strumenti del mercato monetario
- 1.3 Crediti da operazioni di pensione
- 1.4 Valori mobiliari, compresi i valori mobiliari prestati e messi in pensione, suddivisi in:
 - 1.4.1 Obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni a opzione nonché altri titoli e diritti di credito
 - 1.4.2 Prodotti strutturati
 - 1.4.3 Azioni a altri titoli e diritti di partecipazione
 - 1.4.4 Quote di altri investimenti collettivi
- 1.5 Altri investimenti
- 1.6 Strumenti finanziari derivati
- 1.7 Altri attivi
- 1.8 Patrimonio globale del fondo dedotti:
- 1.9 Impegni da operazioni di pensione
- 1.10 Crediti contratti
- 1.11 Altri impegni
- 1.12 Patrimonio netto del fondo
- 1.13 Numero di parti in circolazione
- 1.14 Valore di inventario di ogni quota

²³ RS 951.311

2. Informazioni supplementari

- 2.1 Derivati
 - 2.1.1 In caso di approccio Commitment I:
importo e percentuale del patrimonio netto del fondo e ripartizione secondo il rischio di mercato (rischio di fluttuazione del corso delle azioni, rischio di fluttuazione del tasso di interesse), il rischio di credito e il rischio di cambio
 - a. Totale delle posizioni aumentanti gli impegni (equivalente del sottostante)
 - b. Totale delle posizioni diminuanti gli impegni (equivalente del sottostante)
 - 2.1.2 In caso di approccio Commitment II:
l'importo e la percentuale del patrimonio netto del fondo
 - a. Totale delle posizioni in derivati con un rischio di mercato (lordo e netto):
 - rischio di fluttuazione del corso delle azioni
 - rischio di fluttuazione del tasso di interesse
 - b. Totale delle posizioni in derivati con un rischio di credito (lordo e netto)
 - c. Totale delle posizioni in derivati con un rischio di cambio (lordo e netto)
 - 2.1.3 In caso di approccio per modello:
 - a. Limite della Value-at-Risk per giorno in percentuale del patrimonio netto del fondo
 - b. Value-at-Risk per giorno in percentuale del patrimonio netto del fondo
 - c. Value-at-Risk (media percentuale del patrimonio netto del fondo)
 - d. Backtesting: numero di eccezioni
- 2.2 Titolo, emittente, numero/valore nominale dei valori mobiliari prestati alla data del bilancio
- 2.3 Titolo, emittente, numero/valore nominale dei valori mobiliari messi in pensione alla data del bilancio
- 2.4 Importo del conto dei proventi da reinvestire
- 2.5 Informazioni sui costi:
 - 2.5.1 Indicazioni sul tasso effettivo di remunerazione il cui tasso massimale è indicato nel regolamento
 - 2.5.2 Indicazioni e spiegazione della performance conformemente agli standard professionali
 - 2.5.3 Total Expense Ratio (TER) conformemente agli standard professionali
 - 2.5.4 Portfolio Turnover Rate (PTR) conformemente agli standard professionali
- 2.6 Indicazioni su Soft Commission Agreements
- 2.7 Principi di valutazione e calcolo del valore netto di inventario

3. Conto economico

- 3.1 Reddito degli averi in banca
- 3.2 Reddito degli strumenti del mercato monetario
- 3.3 Reddito della messa in pensione
- 3.4 Redditi dei valori mobiliari, suddivisi in:

- 3.4.1 Obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni a opzione nonché altri titoli e diritti di credito
- 3.4.2 Prodotti strutturati
- 3.4.3 Azioni a altri titoli e diritti di partecipazione, compresi redditi di delle azioni gratuite
- 3.4.4 Quote di altri investimenti collettivi
- 3.5 Redditi di altri investimenti
- 3.6 Altri redditi
- 3.7 Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi netti trascorsi
- 3.8 Totale dei redditi, dedotti:
- 3.9 Interessi passivi
- 3.10 Spese di audit²⁴
- 3.11 Rimunerazioni regolamentari:
 - 3.11.1 Alla direzione
 - 3.11.2 Agli azionisti imprenditori
 - 3.11.3 Alla banca depositaria
 - 3.11.4 Al gestore
 - 3.11.5 A altri terzi
- 3.12 Altre spese
- 3.13 Redditi pagati ai titolari di quote uscenti, al momento del riscatto
- 3.14 Reddito netto
- 3.15 Utili e perdite di capitale realizzato
- 3.16 Risultato economico
- 3.17 Utili e perdite di capitale non realizzato
- 3.18 Risultato economico globale

Art. 68 Fondi immobiliari

(art. 58–67 e 89 LICol e art. 86–98 OICol²⁵)

Il conto patrimoniale, rispettivamente il bilancio e il conto economico contengono almeno le seguenti posizioni:

1. Conto patrimoniale e bilancio

- 1.1 Cassa, averi postali²⁶ e averi bancari a vista, compresi gli investimenti fiduciari presso banche terze
- 1.2 Averi bancari a termine, compresi gli investimenti fiduciari presso banche terze
- 1.3 Valori mobiliari a breve termine a interesse fisso, suddivisi in:

²⁴ Nuova espressione giusta il n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5613). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁵ RS **951.311**

²⁶ Con la trasformazione dell'ente della Posta nella società anonima di diritto speciale con ragione sociale "Posta Svizzera SA" e della Postfinance in una società anonima di diritto privato (DCF del 7 giugno 2013; FF **2013** 3973), dal 26 giugno 2013 il riferimento ai conti postali è divenuto privo d'oggetto.

- 1.3.1 Garanzie e progetti di costruzione (art. 90 OICol)
- 1.3.2 Altri (art. 89 OICol)
- 1.4 Immobili, suddivisi in:
 - 1.4.1 Immobili di abitazione
di cui in diritto di superficie
 - 1.4.2 Immobili commerciali
di cui in diritto di superficie
 - 1.4.3 Immobili a uso misto
di cui in diritto di superficie
 - 1.4.4 Proprietà per piani
di cui in diritto di superficie
 - 1.4.5 Terreni edificabili, compresi gli stabili da demolire, e gli immobili in
costruzione di cui in diritto di superficie
 - 1.4.6 Ipoteche e altri debiti garantiti da ipoteche
 - 1.4.7 Quote in altri fondi immobiliari e società di investimento immobiliare
- 1.5 Strumenti finanziari derivati
- 1.6 Altri attivi
- 1.7 Patrimonio globale del fondo, dedotti:
- 1.8 Impegni, suddivisi in:
 - 1.8.1 Ipoteche e altri impegni garantiti da ipoteche
 - 1.8.2 Prestiti e crediti
 - 1.8.3 Altri impegni
- 1.9 Quote degli azionisti di minoranza a società immobiliari
- 1.10 patrimonio netto del fondo prima della stima delle imposte dovute in caso
di liquidazione
- 1.11 Stima delle imposte dovute in caso di liquidazione
- 1.12 Patrimonio netto del fondo
- 1.13 Numero delle quote in circolazione
- 1.14 Valore di inventario di ogni quota

2. Informazioni supplementari

- 2.1 Importo del conto ammortamenti degli immobili
- 2.2 Importo del conto accantonamenti per riparazioni future
- 2.3 Importo del conto dei proventi da reinvestire
- 2.4 Numero delle quote disdette per la fine dell'esercizio contabile successivo
- 2.5 Valore totale assicurato del patrimonio
- 2.6 Indici conformemente agli standard professionali:
 - 2.6.1 Tasso di perdite sulla locazione
 - 2.6.2 Coefficiente di indebitamento
 - 2.6.3 Reddito sulla distribuzione
 - 2.6.4 Coefficiente di distribuzione
 - 2.6.5 Margine del beneficio di gestione
 - 2.6.6 Quota parte del carico di gestione del fondo
 - 2.6.7 Reddito dei fondi propri
 - 2.6.8 Agio o disagio
 - 2.6.9 Performance
 - 2.6.10 Reddito degli investimenti

- 2.7 Informazione su derivati (art. 67 per analogia)
- 2.8 Principi di valutazione e del calcolo del valore netto di inventario (metodo di stima, tasso di capitalizzazione e di sconto)
- 2.9 Informazioni sul tasso effettivo di remunerazione il cui tasso minimo è indicato nel regolamento

3. Conto economico

- 3.1 Redditi dagli averi postali²⁷ e bancari
- 3.2 Redditi dei valori mobiliari a breve termine a interesse fisso
- 3.3 Pigioni (redditi lordi)
- 3.4 Interessi per il periodo di avviamento, portati all'attivo
- 3.5 Altri redditi
- 3.6 Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi trascorsi
- 3.7 Totale dei redditi, dedotti:
- 3.8 Interessi ipotecari e interessi di impegni garantiti da ipoteca
- 3.9 Altri interessi passivi
- 3.10 Manutenzione e riparazioni
- 3.11 Amministrazione di immobili, suddivisa in:
 - 3.11.1 Spese per immobili
 - 3.11.2 Spese di amministrazione
- 3.12 Spese di stima e di audit
- 3.13 Ammortamenti degli immobili
- 3.14 Accantonamenti per riparazioni future
- 3.15 Rimunerazioni regolamentari versati:
 - 3.15.1 Alla direzione
 - 3.15.2 Agli azionisti imprenditori
 - 3.15.3 Alla banca depositaria
 - 3.15.4 Al gestore di beni immobiliari
 - 3.15.5 Ad altri terzi
- 3.16 Altre spese
- 3.17 Redditi pagati ai titolari di quote uscenti, al momento del riscatto
- 3.18 Quote degli azionisti di minoranza a società immobiliari
- 3.19 Reddito netto
- 3.20 Utile e perdite di capitale realizzati
- 3.21 Risultato economico
- 3.22 Utile e perdite di capitale non realizzato
- 3.23 Risultato economico globale

²⁷ Con la trasformazione dell'ente della Posta nella società anonima di diritto speciale con ragione sociale "Posta Svizzera SA" e della Postfinance in una società anonima di diritto privato (DCF del 7 giugno 2013; FF **2013** 3973), dal 26 giugno 2013 il riferimento ai conti postali è divenuto privo d'oggetto.

Art. 69 Altri fondi
(art. 68–71 e 89 LICol e art. 99–102 OICol²⁸)

Le prescrizioni concernenti la struttura minima per i fondi in valori mobiliari (art. 67) sono applicabili per analogia agli altri fondi. Esse comprendono inoltre gli investimenti autorizzati per gli altri fondi.

Art. 70 Struttura minima del bilancio e del conto economico del comparto degli azionisti imprenditori
(art. 53 segg. LICol e art. 68 OICol²⁹)

¹ I comparti degli azionisti imprenditori devono essere suddivisi in:

- a. investimenti;
- b. patrimonio di esercizio.

² Gli articoli 67–69 sono applicabili alla struttura degli investimenti.

³ Gli articoli 663 e 663a CO³⁰ sono applicabili per analogia al patrimonio di esercizio. Le spese di costituzione di organizzazione devono essere indicate separatamente.

⁴ Per le informazioni supplementari, l'articolo 663b CO è applicabile per analogia. Inoltre, i principi di valutazione degli attivi immobiliari materiali e immateriali degli azionisti imprenditori devono essere pubblicati.

⁵ Gli azionisti imprenditori e i gruppi di azionisti vincolati da patti parasociali che detengono 5 per cento o più delle azioni devono essere menzionati nel rapporto annuale nel modo seguente:

- a. nome o ragione sociale;
- b. domicilio o sede;
- c. partecipazione espressa in percentuale.

Art. 71 Conto globale della SICAV
(art. 91 LICol)

¹ Il conto globale della SICAV si compone del bilancio, del conto economico e delle informazioni supplementari nonché di un allegato conformemente al CO³¹ e include i comparti degli azionisti investitori e il comparto degli azionisti imprenditori.

² Per l'allestimento del bilancio e del conto economico, le posizioni degli azionisti investitori devono essere sommate. La struttura deve rispettare gli articoli 67–69.

³ Il comparto degli azionisti imprenditori deve essere menzionato separatamente nel bilancio e nel conto economico. Gli articoli 67–69 per gli investimenti nonché gli articoli 663 e 663a CO per il patrimonio di esercizio si applicano per analogia alla struttura delle posizioni.

28 RS 951.311

29 RS 951.311

30 RS 220

31 RS 220

⁴ Il conto globale della SICAV deve indicare i comparti degli azionisti investitori, il comparto degli azionisti imprenditori e il patrimonio totale della SICAV.

⁵ Le informazioni ai sensi dell'articolo 70 capoverso 5 devono essere inoltre pubblicate nel conto globale.

Sezione 2: Informazioni supplementari

Art. 72 Inventario dell'investimento collettivo

(art. 89 cpv. 1 lett. c LICol)

¹ L'inventario deve essere almeno strutturato in funzione dei tipi di investimento (valori mobiliari, averi in banca, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, metalli preziosi, Commodities, ecc.) e all'interno dei tipi di investimento, tenendo conto della politica di investimento, in funzione delle categorie, regioni geografiche, dei tipi di valori mobiliari (art. 66 cpv. 1.4) e delle valute.

² L'importo e la percentuale della partecipazione al patrimonio totale dell'investimento collettivo di capitale devono essere indicati per ogni gruppo o sotto gruppo.

³ Per ognuno dei valori indicati nell'inventario deve esserne indicata la percentuale rispetto al patrimonio globale dell'investimento collettivo di capitale.

⁴ I valori mobiliari devono essere divisi nel modo seguente:

- a. quelli quotati in borsa;
- b. quelli quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico;
- c. secondo l'articolo 70 capoverso 3 OICol³²;
- d. secondo l'articolo 71 capoverso 2 OICol;
- e. quelli che non ricadono sotto le lettere a-d.

⁵ Per i valori mobiliari menzionati al capoverso 3, il sub-totale di ogni categoria deve essere indicato e ogni posizione deve essere conseguentemente distinta.

Art. 73 Inventario di fondi immobiliari

(art. 89 cpv. 1 lett. c e 90 LICol)

¹ L'inventario deve contenere almeno le posizioni seguenti:

- a. immobili di abitazione;
- b. immobili a uso commerciale;
- c. immobili a uso misto;
- d. proprietà per piani;
- e. terreni edificabili, compresi gli stabili da demolire e gli immobili in costruzione;

³² RS 951.311

- f. costruzioni in diritto di superficie;
 - g. terreni edificabili in diritto di superficie;
 - h. quote in altri fondi immobiliari e società immobiliari;
 - i. ipoteche e altri prestiti garantiti da ipoteche.
- ² Per ogni immobile devono figurare le indicazioni seguenti:
- a. l'indirizzo;
 - b. prezzo di costo;
 - c. il valore venale stimato;
 - d. i redditi lordi realizzati.

³ Se sono fatti degli investimenti in valori mobiliari a breve termine a reddito fisso, in certificati immobiliari o in derivati, anche questi devono essere menzionati.

⁴ Le ipoteche e gli altri impegni garantiti da ipoteche esistenti alla fine dell'anno nonché i prestiti e i crediti devono essere indicati menzionando le condizioni del tasso e la durata.

⁵ Per ogni fondo immobiliare deve essere pubblicata una lista delle società immobiliari loro appartenenti, indicante la partecipazione rispettiva.

Art. 74 Lista degli acquisti, delle vendite e di altre operazioni
(art. 89 cpv. 1 lett. e LICol)

¹ Qualsiasi modifica della composizione dell'investimento collettivo (acquisti, vendite, operazioni fuori bilancio, azioni gratuite, diritti preferenziali di sottoscrizione, Splits, ecc.) deve essere pubblicata nel rapporto annuale. Ogni elemento del patrimonio va indicato con precisione.

² Per i fondi immobiliari, ogni valore immobiliare acquistato o venduto deve essere menzionato. Il prezzo convenuto va comunicato all'investitore che ne fa domanda.

³ Per i fondi immobiliari, le transazioni effettuate tra investimenti collettivi che sono gestiti dalla stessa direzione o SICAV o da direzioni o SICAV legate devono essere indicate separatamente.

⁴ Le ipoteche e i prestiti garantiti da ipoteche accordati nel corso dell'esercizio annuale e rimborsati prima della chiusura dell'esercizio annuale vanno menzionati con le condizioni del tasso e la durata.

⁵ Le ipoteche e altri impegni garantiti da ipoteche nonché i prestiti e i crediti contratti nel corso dell'esercizio annuale e rimborsati prima della chiusura dell'esercizio annuale vanno menzionati con le condizioni del tasso e la durata.

Art. 75 Variazione della fortuna netta del fondo
(art. 89 LICol)

¹ Per ogni investimento collettivo va redatta una distinta rappresentante la variazione del patrimonio netto del fondo comprendente almeno le rubriche seguenti:

- a. patrimonio netto del fondo all'inizio dell'esercizio;

- b. distribuzioni;
- c. saldo dei movimenti di quote;
- d. risultato economico globale;
- e. patrimonio netto del fondo alla fine dell'esercizio.

² Va inoltre menzionata la statistica delle quote per l'esercizio (art. 89 cpv. 1 lett. b LICol).

Art. 76 Informazioni degli anni precedenti
(art. 91 LICol)

¹ Nel rapporto annuale e semestrale devono essere riportati nel conto patrimoniale, rispettivamente nel conto economico e nel bilancio anche i dati dell'esercizio precedente.

² Il rapporto annuale contiene inoltre una distinta del patrimonio del fondo e del valore di inventario per quota degli ultimi tre esercizi. Il giorno di riferimento è l'ultimo giorno dell'esercizio.

Sezione 3: Utilizzo del risultato economico e distribuzioni

Art. 77 Utilizzo del risultato
(art. 89 cpv. 1 lett. a LICol)

¹ La distinta concernente l'utilizzo del risultato economico deve comprendere le rubriche seguenti:

- a. reddito netto dell'esercizio contabile;
- b. utile in capitale dell'esercizio contabile destinato a essere distribuito;
- c. utile in capitale degli esercizi contabili precedenti destinato a essere distribuiti;
- d. rapporto dell'anno precedente;
- e. utile disponibile per essere distribuito;
- f. utile previsto per essere distribuito agli investitori;
- g. importo previsto per essere reinvestito;
- h. riporto a nuovo.

² Non possono essere costituite riserve.

Art. 78 Distribuzione
(art. 91 LICol)

¹ Le distribuzioni intermedie di redditi sono autorizzate solo se previste nel regolamento.

² Gli utili di capitale possono essere distribuiti solo alle seguenti condizioni:

- a. la distribuzione deve essere prevista nel regolamento.
- b. Gli utili di capitale devono essere realizzati.
- c. Non si tratta di distribuzione intermedia.

³ La distribuzione degli utili di capitale è ammessa, anche se vi sono state perdite negli esercizi contabili precedenti.

⁴ L'attribuzione di una partecipazione agli utili non è ammessa.

Sezione 4: Obblighi di pubblicazione

Art. 79 Pubblicazioni del prezzo di emissione, del prezzo di riscatto, rispettivamente del valore netto di inventario

(art. 26 cpv. 3 lett. h, 79, 80, 83 cpv. 4 LICol e art. 39 OICol³³)

¹ Il prezzo d'emissione, il prezzo di riscatto, rispettivamente il valore netto di inventario sono pubblicati nei media stampati o sulle piattaforme elettroniche indicate nel prospetto a ogni emissione e riscatto di quote.

² Il prezzo dei fondi in valori mobiliari e altri fondi devono inoltre essere pubblicati due volte al mese.

³ Per gli investimenti collettivi seguenti i prezzi devono essere pubblicati almeno una volta al mese:

- a. fondi immobiliari;
- b. investimenti collettivi con diritto di riscatto limitato ai sensi dell'articolo 109 capoverso 3 OICol.

⁴ Le settimane e i giorni nei quali le pubblicazioni sono effettuate, conformemente ai capoversi 2 e 3, vanno indicate nel prospetto.

⁵ Se il valore di inventario è pubblicato, la menzione «commissioni non comprese» deve essere aggiunta.

Art. 80 Prospetto semplificato

(art. 76 LICol e 107 OICol³⁴)

¹ Gli investimenti collettivi o i loro comparti con più classi di quote devono pubblicare per ogni classe, le informazioni secondo l'allegato II capitolo 3.3 OICol.

² Gli investimenti collettivi con comparti possono pubblicare un prospetto semplificato individuale per ogni comparto. Se tutti i comparti sono descritti in un prospetto semplificato, le informazioni secondo l'allegato II capitolo 3.3 OICol devono essere pubblicate per ogni comparto.

³ Gli investimenti collettivi o i loro comparti con più classi di quote pubblicano le informazioni di tutte le classi nello stesso prospetto semplificato.

³³ RS 951.311

³⁴ RS 951.311

Capitolo 5: Presentazione dei conti di investimenti collettivi chiusi

Art. 81 Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale
(art. 108 LICol)

¹ La presentazione dei conti deve essere effettuata, per analogia, conformemente alle disposizioni concernenti gli investimenti collettivi aperti.

² Le partecipazioni detenute esclusivamente a fini di investimento non devono essere consolidate, indipendentemente dalla percentuale di voto e di capitale detenuta nell'impresa.

Art. 82 SICAF
(art. 117 LICol)

¹ La presentazione dei conti della chiusura individuale va effettuata, per analogia, conformemente alle disposizioni concernenti gli investimenti collettivi aperti.

² L'obbligo di consolidamento si adempie secondo il CO³⁵. Il consolidamento può effettuarsi secondo standard internazionali riconosciuti.

Titolo 3: Audit³⁶ e rapporto di audit³⁷

Capitolo 1:³⁸ Audit

Art. 83 Ripartizione in audit dei conti annuali e audit di sorveglianza e estensione dell'audit
(art. 128 cpv. 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari³⁹)⁴⁰

¹ Gli audit annuali ai sensi dell'articolo 128 capoverso 1 LICol sono ripartite in audit dei conti annuali e audit di sorveglianza. La suddivisione si effettua in considerazione della stesura del rapporto secondo l'articolo 104 capoverso 1 lettera a.

² Per i fondi immobiliari, gli audit comprendono anche le società immobiliari da loro dominate.

³⁵ RS 220

³⁶ Nuova espressione giusta il n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

³⁷ Nuova espressione giusta il n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

³⁸ Le Sezioni del Capitolo 1 sono abrogate dal n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

³⁹ RS 956.161

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

³ Se i titolari dell'autorizzazione ricorrono a delle filiali secondo l'articolo 64, queste ultime devono essere integrate negli audit.

Art. 84 a 89⁴¹

Art. 90 Concetto di audit dei conti annuali⁴²

¹ L'audit dei conti annuali dei fondi di investimento, della SICAV, della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e della SICAF include le indicazioni previste dagli articoli 89 capoverso 1 lettere a–e ed h, nonché 90 LICol.

² L'audit dei conti annuali della direzione, del gestore nonché del rappresentante è retto dall'articolo 728 CO⁴³. La FINMA può prevedere deroghe per il rappresentante.

³ Non vi è audit dei conti annuali e l'allestimento di un rapporto ai sensi della presente ordinanza per la banca depositaria e per altri istituti liberati dall'obbligo di ottenere un'autorizzazione conformemente all'articolo 8 OICol⁴⁴.

Art. 91 a 98⁴⁵

Art. 99 Audit intermedi

(art. 128 cpv. 1 e 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari⁴⁶,⁴⁷)

¹ La società di audit effettua annualmente almeno un'audit intermedio senza preavviso presso i titolari di autorizzazione, all'eccezione del rappresentante (art. 128 cpv. 1 LICol).

² Esso verifica in particolare:

- a. se le cartelle ipotecarie non gravate da pegni sono conservate senza impegni;
- b. l'esistenza dei valori conservati.

³ Nel corso dell'audit intermedio, la società di audit esamina ugualmente tenendo conto dell'approccio orientato sul rischio:

⁴¹ Abrogati dal n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

⁴² Introdotto dal n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

⁴³ RS 220

⁴⁴ RS 951.311

⁴⁵ Abrogati dal n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

⁴⁶ RS 956.161

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

- a. il rispetto delle condizioni di autorizzazione, rispettivamente di approvazione;
- b. la gestione dei rischi;
- c. il sistema del controllo interno;
- d. la compliance;
- e. il flusso di informazioni regolare tra i titolari dell'autorizzazione e i loro mandatari.

⁴ Se dall'audit intermedio risulta una situazione regolare, tale punto deve essere menzionato nel rapporto di audit particolareggiato. In caso contrario, la società di audit informa immediatamente la FINMA e le inoltra entro 30 giorni un rapporto di audit intermedio.

⁵ In caso di inadempienze o irregolarità di minore importanza, segnatamente quelle che in nessun modo mettono in pericolo il patrimonio dell'investimento collettivo, la società di audit può, anziché informare senza indugio la FINMA, procedere secondo l'articolo 27 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007⁴⁸ sulla vigilanza dei mercati finanziari. La regolarizzazione di tali inadempienze o irregolarità di minore importanza deve essere menzionata nel rapporto di audit particolareggiato.⁴⁹

Art. 100 e 101⁵⁰

Art. 102 Collaborazione con la società di audit della banca depositaria
(art. 128 cpv. 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari⁵¹)⁵²

¹ La società di audit della banca depositaria esamina di sua iniziativa se la banca depositaria rispetta i propri obblighi ai sensi della LICol, delle ordinanze e del contratto.

² Se la società di audit della banca depositaria constata inadempienze nell'organizzazione o nel controllo della banca depositaria, violazioni della LICol, delle ordinanze, degli statuti o del regolamento da parte della banca depositaria, della direzione, della SICAV o dei suoi mandatari o scopre indizi che lasciano supporre che i loro organi, i loro mandatari o le persone loro prossime hanno violato i loro obblighi, in particolare quello di fedeltà, ne informa immediatamente la FINMA e la società di audit della direzione o la SICAV.

⁴⁸ RS 956.1

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

⁵⁰ Abrogati dal n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

⁵¹ RS 956.161

⁵² Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

³ La società di audit della banca depositaria consegna, al più tardi tre mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio commerciale della direzione rispettivamente della SICAV, alla FINMA e alla società di audit della direzione o della SICAV, un rapporto concernente l'audit di sorveglianza degli investimenti collettivi; esso menziona le eventuali irregolarità del rapporto di audit prudenziale della banca depositaria.

⁴ e ⁵ ...⁵³

Art. 103 Collaborazione con la società di audit di altri mandatari

(art. 128 cpv. 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari⁵⁴)⁵⁵

¹ Se la SICAV delega l'amministrazione a una direzione che non è soggetta a audit dello stesso alla società di audit, le due società di audit collaborano strettamente.

² Se la direzione, la SICAV, la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale o la SICAF incaricano un gestore, le due società di audit collaborano.

³ Per gli audit particolareggiati la società di audit di una SICAV eterogestita si basa sui rapporti di audit corrispondenti della società di audit della direzione incaricata.⁵⁶

Capitolo 2: Rapporti di audit

Sezione 1: Allestimento del rapporto

Art. 104 Tipi di rapporti

(art. 128 cpv. 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari⁵⁷)⁵⁸

¹ La società di audit allestisce:

- a. rapporti di audit particolareggiati sull'audit del titolare dell'autorizzazione e l'audit del fondo di investimento nonché sul rappresentante non soggetto all'obbligo di autorizzazione;
- b. rapporti succinti sull'audit degli investimenti collettivi.

² Per gli investimenti collettivi multicompartimentali, esso riferisce separatamente su ogni comparto.

⁵³ Abrogati dal n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

⁵⁴ RS 956.161

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

⁵⁷ RS 956.161

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

³ Per l'allestimento dei rapporti secondo il capoverso 1 lettera a, l'audit dei conti annuali e l'audit di sorveglianza sono riuniti in un solo documento.

Art. 105 Rapporto di audit particolareggiato

(art. 128 cpv. 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari⁵⁹)⁶⁰

¹ La società di audit allestisce i rapporti di audit particolareggiati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile. La FINMA può per speciali motivi, accorciare o prolungare tale termine.

² I rapporti di audit particolareggiati della direzione includono i fondi di investimento che sono gestiti dalla stessa. Se l'esercizio contabile della direzione non corrisponde con quello del fondo di investimento, i rapporti di audit di questi ultimi saranno allestiti tenendo conto del termine secondo il capoverso 1, trimestralmente a complemento del rapporto di audit della direzione.

³ I rapporti di audit particolareggiati sono redatti in modo conciso, chiaro e critico e contengono tutte le constatazioni essenziali per i destinatari.

⁴ Essi contengono ugualmente le constatazioni e raccomandazioni essenziali che sono state emesse nei rapporti complementari (quali le Management Letters, ecc.).

⁵ I rapporti di audit particolareggiati devono essere firmati:

- a. dal revisore responsabile competente;
- b. da un altro collaboratore della società di audit con facoltà di firma.

⁶ La società di audit consegna i rapporti di revisioni particolareggiati direttamente all'organo responsabile dell'alta direzione, della sorveglianza e del controllo del titolare dell'autorizzazione conformemente alle disposizioni di legge, agli statuti o al contratto di società, nonché alla FINMA.

⁷ I rapporti di audit particolareggiati dei titolari dell'autorizzazione e dei fondi di investimento devono essere messi in circolazione fra i membri dell'organo responsabile dell'alta direzione, della sorveglianza e del controllo. Ogni membro di tali organi attesta con la propria firma di aver preso conoscenza dei rapporti. I rapporti di audit devono essere discussi e figurare nel processo verbale nel corso di una seduta dell'organo.

⁵⁹ RS **956.161**

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5613).

Art. 106 **Annunci**

(art. 128 cpv. 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari⁶¹)⁶²

¹ Se i rapporti particolareggiati della direzione o della SICAV contengono delle irregolarità in relazione alla gestione degli investimenti collettivi aperti, la società di audit ne informa l'organo di gestione e la società di audit della banca depositaria.

² Se i rapporti particolareggiati del gestore contengono delle irregolarità in relazione alla gestione degli investimenti collettivi, la società di audit ne informa l'organo di gestione e la società di audit dei rispettivi investimenti collettivi nonché della direzione.

Art. 107 **Rapporto succinto**

(art. 128 cpv. 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari⁶³)⁶⁴

¹ La società di audit allestisce i rapporti succinti prima della pubblicazione dei rapporti annuali. I rapporti succinti sono inclusi nei rapporti annuali (art. 89 cpv. 1 lett. i LICol).

² I rapporti succinti devono essere firmati:

- a. dal revisore responsabile competente;
- b. e da un altro collaboratore della società di audit con facoltà di firma.

Sezione 2: Forma e contenuti dei rapporti**Art. 108** **Rapporti di audit particolareggiati**

(art. 128 cpv. 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari⁶⁵)⁶⁶

La forma e il contenuto dei rapporti di audit particolareggiati saranno regolati dettagliatamente in una circolare della FINMA.

⁶¹ RS **956.161**

⁶² Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5613).

⁶³ RS **956.161**

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5613).

⁶⁵ RS **956.161**

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5613).

Art. 109 Rapporti succinti(art. 128 cpv. 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari⁶⁷,⁶⁸)

¹ Il rapporto succinto si pronuncia sul rispetto delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari e sulla verifica delle informazioni ai sensi dell'articolo 89 capoverso 1 LICol e inoltre, per i fondi immobiliari, secondo l'articolo 90 LICol.

² Per la SICAV e la SICAF, il rapporto succinto può anche comprendere l'allestimento del rapporto dell'ufficio di revisione del diritto della società anonima ai sensi dell'articolo 728 CO⁶⁹,⁷⁰

³ La FINMA può riconoscere valida un'attestazione standard dell'associazione professionale degli uffici di revisione.⁷¹

Titolo 4: Rilevamento dati**Art. 110** Dati fissi e variabili, documenti(art. 144 cpv. 1 LICol e art. 142 OICol⁷²)

¹ Le direzioni, le SICAV, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le SICAF e i rappresentanti di investimenti collettivi stranieri annunciano, per gli investimenti collettivi che gestiscono o rappresentano, i dati fissi e variabili conformemente all'allegato della presente ordinanza.

² La forma degli annunci e i destinatari risultano dall'allegato della presente ordinanza.

³ La forma dei documenti da comunicare e i destinatari risultano dall'allegato della presente ordinanza.

⁶⁷ RS **956.161**

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5613).

⁶⁹ RS **220**

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5613).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5613).

⁷² RS **951.311**

Titolo 5: Disposizioni finali e transitorie**Art. 111** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza della CFB del 24 gennaio 2001⁷³ sui fondi di investimento è abrogata.

Art. 112 Disposizioni transitorie

¹ L'utilizzo di derivati è determinato dal contratto del fondo per i fondi costituiti secondo il diritto anteriore ad eccezione degli altri fondi a rischio particolare e dei fondi immobiliari. A partire dal 1° febbraio 2008, l'approccio Commitment I sarà applicabile a tali fondi a meno che il contratto del fondo non sia stato adattato all'approccio Commitment II o all'approccio per modello.

² Le disposizioni della presente ordinanza concernenti l'allestimento dei conti, la valutazione, la presentazione dei conti nonché l'audit e il rapporto di audit sono applicabili all'esercizio commerciale, rispettivamente all'esercizio contabile del titolare dell'autorizzazione e dei fondi di investimento che inizia il 1° gennaio 2007 o successivamente.

³ L'obbligo di annuncio e di consegna dei documenti secondo l'articolo 108 decorre a partire dall'entrata in vigore dell'allegato della presente ordinanza.

Art. 113 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2007.

⁷³ [RU 2001 1130, 2005 1449 5217, 2006 3867]

